

Affittacamere e B&B con obblighi alleggeriti

Torna amministrativa la sanzione per chi non comunica il nominativo degli alloggiati nella propria struttura ricettiva, ma a quest'obbligo di adempiere all'invio dei dati non sono più tenuti i soggetti che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze, gli affittacamere e i bed and breakfast, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali. È questa una delle rilevanti novità conseguenti all'entrata in vigore il 21 giugno scorso del cosiddetto codice del turismo. Si tratta del dlgs 23 maggio 2011, n. 79 recante il «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/Ce, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio». Il dlgs 79/2011 è stato pubblicato nella *G.U.* n. 129 del 6 giugno (supplemento n. 139).

Sta di fatto che con il dlgs 79/2011 è stata esplicitamente abrogata la legge 135/2001 che tra le diverse disposizioni conteneva anche l'articolo 8 (Modifiche all'articolo 109 del T.u. approvato con rd 18 giugno 1931, n. 773). Tale art. 8 della legge 135/2011 aveva novellato, integralmente, la precedente formulazione dell'articolo 109 del Tulp che, di conseguenza, ritornerebbe oggi ad avere l'originaria formulazione. Le novità sono rilevanti, peraltro, non soltanto per l'ambito di applicazione dello stesso che prevede l'obbligo della comunicazione degli alloggiati soltanto da parte di una limitata tipologia di strutture, mentre prima tutti vi erano sottoposti con l'eccezione dei rifugi alpini, ma anche per gli aspetti sanzionatori. Infatti, dalla sanzione penale si ritorna alla sanzione amministrativa.

Peraltro, già con sentenza n. 262/2005, la Corte costituzionale aveva dichiarato infondati i dubbi di incostituzionalità dell'articolo 8 della legge 135/2001 nella parte in cui introduceva la sanzione penale in luogo di quella amministrativa. A giudizio della Corte, infatti, non si poteva rilevare alcuna violazione del principio di ragionevolezza per il fatto che il legislatore aveva da un lato mantenuto la sanzione amministrativa per l'esercizio illecito della attività di ricezione turistica, e dall'altro introdotto sanzioni penali per la mancata comunicazione degli alloggiati ai sensi dell'art. 109 del Tulp.

Marilisa Bombi